

REGOLAMENTO
PER
LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento svolgimento delle riunioni in video conferenza e in forma mista.
2. Le riunioni tradizionali "in presenza" continuano ad essere normate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 2 – Modalità di riunione

1. Il consiglio comunale può riunirsi, oltre che in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:
 - a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
 - b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza" ed altri collegati da remoto in video conferenza.
2. Le riunioni del consiglio, fatte salve le eccezioni normate dal "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, sono pubbliche. Qualora, per motivi di ordine sanitario o di pubblica sicurezza, dovessero svolgersi a porte chiuse, la seduta sarà registrata e pubblicata in allegato al verbale della riunione, salvo che non si tratti di seduta segreta ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. Per garantire la pubblicità delle sedute, nel caso non si provveda alla diffusione in diretta streaming o alla videoregistrazione della seduta, il pubblico potrà assistervi in presenza nella sala della riunione, dove le stesse verranno proiettate o sarà messo a disposizione un monitor di dimensioni adeguate alla visione di più persone.

La giunta si riunisce con le medesime modalità indicate per il consiglio.

Articolo 3–Disciplina dei lavori

1. Il segretario comunale svolge l'appello in avvio di seduta.
 2. Il segretario accerta, tramite l'audio ed il video, l'identità del componente, al quale potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità.
 3. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o laddove richiesto dal segretario.
 4. Le deliberazioni sono approvate mediante l'alzata di mano o, laddove ritenuto necessario dal segretario verbalizzante, per appello nominale.
- Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".

Articolo 4–Tutela della privacy

1. Nel caso il presidente del consiglio disponga la registrazione della seduta, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Articolo 5 – Registrazioni delle riunioni

1. Qualora la seduta venga registrata, in forza dell'art. 2, comma 2 del presente atto, nell'aula saranno esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2 - sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).
2. Il presidente del consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, e che i files audio e video verranno pubblicati.
3. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio, ed entra in vigore a seguito di avvenuta esecutività del provvedimento di adozione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.